



PARLAMENTO EUROPEO  
SCUOLA AMBASCIATRICE



 Cambridge Assessment  
English  
Authorized Exam Centre



## Istituto Superiore "Pascal - Mazzolari"

### Manerbio - Verolanuova

Codice fiscale: 97006960179 - Codice scuola: BSIS01100X -  
sito [www.iis-pascal.it](http://www.iis-pascal.it) e-mail: [infomanerbio@iis-pascal.it](mailto:infomanerbio@iis-pascal.it) posta elettronica certificata [bsis01100x@pec.istruzione.it](mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it)

Sezioni associate:

Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico "Blaise Pascal" via Solferino, 92 – 25025 Manerbio  
Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322 Fax 030 938 32 46

Istituto Tecnico Economico, Liceo Scienze Umane, Istituto Professionale Servizi Socio - Sanitari "Primo Mazzolari" via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova

## Regolamento di Disciplina

- Art. 1 [Ambito e finalità](#)
- Art. 2 [Sanzioni](#)
- Art. 3 [Procedimenti disciplinari](#)
- Art. 4 [Verifica dell'infrazione disciplinare](#)
- Art. 5 [Convocazione](#)
- Art. 6 [Sanzioni ulteriori](#)
- Art. 7 [Denuncia](#)
- Art. 8 [Recupero educativo](#)
- Art. 9 [Facoltà di conversione della sanzione](#)
- Art. 10 [Documentazione](#)
- Art. 11 [Impugnazioni](#)
- Art. 12 [Organo di Garanzia](#)

## Procedimenti Disciplinari

[Tabella azione-effetto](#)

## Regolamento di Disciplina

### **Premessa**

Il presente regolamento è emanato e recepisce i principi di fondo del DPR 249/24.06.1988, *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, modificato e integrato dal DPR 235/21.11.2007 e dalla nota MIUR 3602/PO 31.07.2008 e ne accoglie le affermazioni di principio:

- La finalità del regolamento è educativa (educazione alla legalità).
- La responsabilità disciplinare è personale.

### **Articolo 1 – Ambito e finalità**

1. Il *Regolamento di Disciplina* dell'IIS "Blaise Pascal" individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'articolo 3 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* e al *Regolamento di Istituto*. Lo stesso è finalizzato al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche del nostro Istituto. Individua inoltre le conseguenti sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente.

### **Articolo 2 – Sanzioni**

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. L'organo irrogante la sanzione, nell'ottica del recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, ipotizza anche con quali attività possa essere sostituita la sanzione.
4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati, di norma, dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata: docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
5. Le sanzioni inflitte sono tenute in considerazione al momento dell'attribuzione del voto di comportamento quadrimestrale.
6. Il risarcimento dei danni arrecati alla struttura o agli arredi scolastici è da considerarsi un dovere, non una sanzione.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Articolo 3 – Procedimenti disciplinari**

I comportamenti che costituiscono mancanze disciplinari, le sanzioni, gli Organi competenti ad irrogarle e le relative procedure sono indicati nella tabella *Procedimenti Disciplinari*.

### **Articolo 4 - Verifica dell'infrazione disciplinare**

La sanzione disciplinare, che preveda l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, può

essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente destinata- rio dell'eventuale provvedimento.

#### ***Articolo 5 – Convocazione***

In tutti i procedimenti previsti nella tabella di cui al precedente art. 3, l'organo competente è tenuto a sentire le ragioni dello studente. Nei casi in cui la sanzione prevista sia l'allontanamento temporaneo superiore ai 3 giorni, l'organo competente convoca inoltre, per iscritto o con fonogramma, lo studente ed i suoi genitori per ascoltarne le ragioni, esplicitando le contestazioni.

#### ***Articolo 6 - Sanzioni ulteriori***

Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 3 possono essere sostituite o integrate come misura accessoria da attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica definite dall'organo irrogante le sanzioni stesse (es.: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica; pulizia dei locali della scuola; riordino di cataloghi ed archivi; frequenza di corsi di formazione riguardanti tematiche di rilevanza sociale o culturale, abbinata a composizioni scritte che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica).

#### ***Articolo 7 – Denuncia***

Nel caso in cui la mancanza disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 del *Codice Penale*.

#### ***Articolo 8 - Recupero educativo***

Nei periodi di allontanamento temporaneo inferiori a 15 giorni la scuola mantiene, attraverso il coordinatore di classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare lo studente sanzionato al rientro nella comunità scolastica, cercando di renderlo consapevole della valenza formativa della sanzione come recupero educativo dell'errore.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo, mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove è possibile, nella comunità scolastica.

#### ***Articolo 9 - Facoltà di conversione della sanzione***

Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica in attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica, ne fa richiesta al Dirigente Scolastico entro 3 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico, in assenza di impedimenti di carattere organizzativo, adotta tutti i conseguenti atti, finalizzati a realizzare la conversione della sanzione.

Al fine di rendere attuabile la richiesta di conversione della sanzione, la sospensione non può essere irrogata prima che siano trascorsi sei giorni di attività didattica dalla data della delibera dell'organo irrogante, tranne che vi sia grave pericolo per l'incolumità delle persone.

#### ***Articolo 10 - Documentazione***

La documentazione relativa alle sanzioni disciplinari, di norma, è inserita nel fascicolo personale dello studente e lo segue in occasione di trasferimento da una scuola all'altra, nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati sensibili così come previsto all'art. 18 c. 2 del *Regolamento di Istituto* e integrato dal DM 306/2007.

**Articolo 11 - Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori e/o studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato secondo quanto indicato all'art. 12 del presente *Regolamento*.
2. Il ricorso deve essere presentato mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie di quanti risultino coinvolti nel procedimento.
4. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
5. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di uno studente, un docente o di un non docente, è anch'esso chiamato a partecipare alla seduta.

**Articolo 12 – Organo di Garanzia**

1. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da 2 docenti designati dal Consiglio d'Istituto, da 2 genitori eletti dal Comitato dei genitori, e da 2 studenti eletti dal Comitato degli studenti all'inizio di ogni anno scolastico (uno di Manerbio e uno di Verolanuova per ciascuna componente) e con indicazioni di 2 docenti supplenti in caso di incompatibilità.
2. Nella seduta di insediamento, convocata dal Dirigente Scolastico, è nominato il segretario verbalizzatore, scelto fra i docenti.
3. Le sedute dell'Organo, convocate dal Dirigente Scolastico, sono valide quanto sia presente la metà più uno dei componenti. Esse si tengono al di fuori dell'orario scolastico. Il membro impossibilitato ad intervenire deve far pervenire al Presidente la motivazione dell'assenza.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. L'espressione del voto è palese. L'astensione di un membro non influisce sul conteggio dei voti. È obbligatoria l'astensione dello studente sanzionato o di un suo genitore.
5. L'Organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato che può rivolgersi, per una decisione definitiva, al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o ad un dirigente da quest'ultimo delegato (cfr. art. 5 DPR 249/1998, modificato dall'art. 2 c. 3 DPR 235/2007).
7. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti di Istituto o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto stesso in merito all'applicazione del DPR 249/24.06.1998 "*Statuto delle studentesse e degli studenti*", modificato e integrato dal DPR 235/21.11.2007.

\* \* \*

### **Procedimenti Disciplinari: Tabella azione-effetto**

<b>mancanze disciplinari</b>	<b>sanzioni</b>	<b>organo competente</b>	<b>procedimento</b>
<b>A. Infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri degli studenti.</b>			
1. Continui ritardi non giustificati. 2. Mancanza di giustificazione per più di 7 giorni consecutivi, delle assenze o delle entrate posticipate. 3. Comportamento scorretto verso i compagni e/o il personale della Scuola. 4. Disturbo durante le attività didattiche. 5. Utilizzo durante le lezioni del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici non funzionali all'attività didattica. 6. Falsificazione della firma dei genitori o dell'esercente la potestà.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ammonizione scritta</li> <li>▪ Ammonizione scritta e, nel caso di 2° infrazione, comunicazione ai genitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente</li> <li>▪ Coord. del CdC</li> <li>▪ DS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Coordinatore del CdC nei casi 1-2; il docente coinvolto nei casi 3-4-5-6, contesta allo studente la violazione del <i>Regolamento d'Istituto</i> o dello <i>Statuto</i>.</li> <li>▪ Dopo aver sentito le sue ragioni, commina l'ammonizione scritta o sul <i>Registro elettronico personale</i> del docente, sezione "Note disciplinari", o nei casi di particolare rilevanza sul <i>Registro delle note</i> depositato in segreteria.</li> <li>▪ Nel caso in cui il numero delle ammonizioni sul <i>Registro elettronico personale</i> del docente raggiunga il numero complessivo di 3, il Coordinatore del CdC appone un'ammonizione sul <i>Registro delle note</i> in segreteria. L'ufficio di segreteria ne dà comunicazione alla famiglia.</li> <li>▪ Il DS richiama lo studente nel caso di 1ª e 2ª infrazione annotata sul <i>Registro delle note</i>.</li> </ul>
<b>B 1. Reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri degli studenti - Altri fatti isolati non compresi nel successivo p. B2.</b>			
1. Reiterazioni delle mancanze di cui al punto A 3-4-5-6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ammonizione scritta sul <i>Registro delle note</i> e, nel caso di 3° infrazione, conseguente temporaneo allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 3 giorni.</li> <li>▪ Assegnazione automatica del voto 7 di comportamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente</li> <li>▪ DS</li> <li>▪ CdC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il DS, sentite le ragioni dello studente, convoca il CdC nel caso di 3ª infrazione.</li> <li>▪ Il CdC delibera il temporaneo allontanamento dello studente.</li> <li>▪ Il DS procede alla notifica scritta ai genitori della sanzione disciplinare, indicandone le motivazioni.</li> </ul>
<b>B 2. Gravi infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri degli studenti.</b>			
1. Comportamento gravemente scorretto verso i compagni e il personale della Scuola. 2. Disturbo grave e continuato dell'attività didattica. 3. Offesa alla dignità personale. 4. Danneggiamento volontario di oggetti, attrezzature e strutture. 5. Vandalismo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allontanamento temporaneo dello studente per un periodo non superiore a 15 giorni.</li> <li>▪ Assegnazione automatica del voto 6 di comportamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente</li> <li>▪ DS</li> <li>▪ CdC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il docente o, nel caso in cui sia coinvolto personale non docente, il Coordinatore del CdC, redige relazione sul <i>Registro delle note</i>.</li> <li>▪ Il DS convoca il CdC.</li> <li>▪ Il CdC delibera il temporaneo allontanamento dello studente.</li> <li>▪ Il DS procede alla notifica scritta ai genitori della sanzione disciplinare, indicandone le motivazioni.</li> </ul>

<p><b>C. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana. Reati che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.</b></p>			
<p>1. Atti gravi di violenza (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) verso i compagni e/o il personale della Scuola. 2. Uso e spaccio di sostanze illecite. 3. Comportamento lesivo della propria e/o altrui incolumità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a 15 giorni.</li> <li>▪ Assegnazione automatica del voto 6 di comportamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DS</li> <li>▪ Cdl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il DS redige relazione sul Registro delle note; quindi convoca il Cdl.</li> <li>▪ Il Cdl, verifica la gravità dell'atto se tale da configurare una fattispecie astratta di reato previsto dalla normativa penale e la necessità di deroga al limite di 15 gg.; delibera il temporaneo allontanamento dello studente.</li> <li>▪ Nel caso in cui non deliberi per un allontanamento oltre i 15 giorni, il Cdl manda al CdC la decisione circa i giorni di allontanamento.</li> <li>▪ Il DS procede alla notifica scritta ai genitori della sanzione disciplinare, indicandone le motivazioni. Se, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste, lo studente ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione il CdC, in qualità di organo competente, ne prende atto.</li> </ul>
<p><b>D. Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana. Atti di grave violenza o di gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale.</b></p>			
<p>Recidiva di quanto indicato al punto C 1-2-3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a 15 giorni.</li> <li>▪ Allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico.</li> <li>▪ Assegnazione automatica del voto 5 di comportamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cdl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il DS redige relazione sul Registro delle note; quindi convoca il Cdl.</li> <li>▪ Il Cdl, accerta la recidiva del reato o la sua particolare gravità, se considerata tale da determinare una seria apprensione a livello sociale; verifica l'impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; delibera l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico.</li> <li>▪ Il DS procede alla notifica scritta ai genitori della sanzione disciplinare, indicandone le motivazioni.</li> <li>▪ Se successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste, non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.</li> <li>▪ L'organo competente a rilevare il mancato cambiamento è il CdC.</li> </ul>

**E. Casi più gravi che comportino la recidiva o seria apprensione a livello sociale**

Aggravamento di quanto indicato al punto D.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.</li><li>▪ Assegnazione automatica del voto 5 di comportamento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cdl</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vedi procedimento di cui al punto D.</li></ul>
---	--	---	--

*Regolamento rivisto ed approvato nella seduta dell **1 ottobre 2018** dal Consiglio d'Istituto  
Sentito il parere del Collegio Docenti dell'1 ottobre 2018  
- 2° revisione **il 3 dicembre 2018***